



# COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA

PROVINCIA DI CASERTA

P.IVA - C.F. 00287060610

**Prot. 493**

## **ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 14/01/2022**

**OGGETTO:** Revoca ordinanza sindacale n. 3 del 10/01/2022 inerente la sospensione dell'attività didattica in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria (Elementare) e della scuola Secondaria di I° grado (Scuola Media) dell'Istituto Comprensivo "Viviani" nel periodo dal 11 al 23 gennaio 2022.

### **IL SINDACO**

**VISTA** l'ordinanza sindacale, contigibile ed urgente, n. 3 del 10/01/2022 con la quale, ai sensi dell'art. 50 TUOEL, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva disposta, per il periodo dall' 11 al 23 gennaio 2022, la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (ludoteca comunale, etc.), dell'attività didattica in presenza della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria (Elementare) e della scuola Secondaria di I° grado (Scuola Media) dell'Istituto Comprensivo "Viviani", nonché delle attività extra scolastiche;

**RILEVATO CHE** detta misura veniva disposta in via cautelativa ed in attesa di ulteriori, con salvezza di ogni possibile rivalutazione del predetto provvedimento in considerazione della situazione epidemiologica riscontrata nel territorio comunale nonché di eventuali successive disposizioni eventualmente dettate in materia;

### **EVIDENZIATO CHE**

- ✓ il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1, in sostanziale concomitanza con l'ordinanza sindacale n. 3 del 10/01/2021 citata in precedenza, nel prendere atto della "straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica" e di "rafforzare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus", ha dettato disposizioni uniformi per tutto il territorio nazionale nei settori contemplati (tra l'altro accogliendo talune delle istanze veicolate nella Conferenza Stato-Regioni);
- ✓ l'art. 4 del D.l. 1/2022, detta una disciplina dettagliata per la "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" ovvero: sospensione delle lezioni in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe per una durata di dieci giorni per le scuole dell'infanzia; sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare in presenza di un caso di

positività nella classe nella scuola primarie; didattica a distanza per la durata di dieci giorni in presenza di “almeno due casi di positività nella classe”, ecc.;

**ATTESO CHE**, tali misure attuano specificano e ampliano, come tra l’altro precisato dal TAR Campania sez. V, decreto n. 19 del 10 gennaio 2022, quanto già disposto dall’art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111, venendo a delineare una normativa sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo attraverso la specifica gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”;

**EVIDENZIATO CHE** l’ordinanza sindacale n. 3/2022, nel sospendere le attività didattiche in presenza ed i servizi educativi, potrebbe ritenersi non in armonia con la normativa, nel mentre sopravvenuta, di cui al d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 (che ha, in parte qua, ripreso e ampliato quanto era stato già disposto dall’art. 1, d.l. 6 agosto 2021, n. 111) e, quindi, con una normativa di rango primario e sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo;

**RITENUTO OPPORTUNO** prestare adesione all’orientamento espresso dagli organi giudiziari (in primis, Tar Campania sez. V, decreto n. 19 del 10 gennaio 2022);

**CONSIDERATO** l’andamento epidemiologico riscontrato all’interno del territorio comunale il quale non palesa, almeno per il momento, le condizioni di legge in precedenza indicate né un indice di contagio straordinariamente eccedente rispetto alla situazione complessiva del territorio circostante;

**FATTO SALVO** ogni possibile rivalutazione del presente provvedimento in considerazione della situazione epidemiologica nel territorio comunale;

**SENTITO** il Dirigente Scolastico (prot. 483 del 14/01/2022);

**RITENUTO** sussistere i presupposti normativi utili alla revoca dell’ordinanza sindacale n. 3 del 10/01/2022;

**RICHIAMATO** l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Tutto ciò premesso e ritenuto;

#### **ORDINA**

1. La revoca dell’ordinanza sindacale urgente n. 3 del 10/01/2022;
2. Per l’effetto, la ripresa delle attività didattiche in presenza e delle altre attività interessate, in precedenza, dall’ordinanza oggetto della presente revoca (ord. 3/2022), a far data dal giorno 17/01/2022;

#### **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1, del D.lgs. 33/2013 ed inoltre la trasmissione in copia al:

- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Viviani";
- Prefetto di Caserta;
- Comando Polizia Locale;
- Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Nicola La Strada;

#### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/71 e ss.mm.ii.

San Marco Evangelista, 14/01/2022

**Il Sindaco**

**Arch. Marco CICALA**

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005